

**CONVEGNO FNOPO  
CENTRO CONGRESSO FRENTANI – ROMA 22 FEBBRAIO 2019**

**L'ATTUAZIONE DELL'ART.15 DELLA LEGGE  
24/2017:**

**IL PROFESSIONISTA SANITARIO COME  
PERITO NELLA CONSULENZA TECNICA  
D'UFFICIO E NELLA CONCILIAZIONE**

**IL PERITO E IL CTU DAL PUNTO DI VISTA  
DEL MEDICO LEGALE**

***Dott. LORENZO POLO***

# Definizione di CTU

- La Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) è un mezzo di integrazione delle conoscenze necessarie al Giudice per valutare fatti (di natura tecnica extra-giuridica) di cui è causa.
  - La normativa di riferimento della CTU è contenuta negli articoli da 61 a 64 e da 191 a 201 del Codice di Procedura Civile e nei connessi art. da 13 a 23 e da 83 a 92 delle Disposizioni di Attuazione.

# La CTU nella responsabilità sanitaria

## *Tra* **MEDICINA...**

- Non è una scienza esatta
- Letteratura scientifica / Protocolli / Linee Guida

## **... e DIRITTO**

- È un sistema chiuso
- Norme sostanziali / norme processuali

La CTU incide sui **contenuti** e sul **tempo** del Giudizio

# Le fasi della CTU

1. Nomina dei CCTTUU
2. Svolgimento delle operazioni peritali;
3. Elaborazione della CTU, eventuali controdeduzioni, deposito della Consulenza Tecnica d'Ufficio;
4. Analisi e adesione degli esiti della Consulenza Tecnica d'Ufficio da parte del Giudice (o motivazioni di giudizi contrari) e Sentenza.

# Le figure formalmente individuate in corso di CTU

- **Il Consulente Tecnico d'Ufficio;**
- **i Consulenti Tecnici** nominati dalle parti;
- **l'Ausiliario del CTU** -ove si rendesse necessario, potrà svolgere unicamente compiti strumentali ed inerenti ad aspetti specifici rispetto all'oggetto della CCTTUU (ad esempio, esecuzione di esami strumentali) ma non può essere investito di compiti che abbiano una propria autonomia rispetto all'incarico affidato al CTU, né può essere investito di compiti che esauriscano integralmente il quesito affidato al CTU;
- **il Collegio peritale** (esplicitamente richiamato dalla L 24/2017 nei casi di responsabilità professionale).

# Nomina del Consulente Tecnico d'Ufficio

- **Art 191 c.p.c.:** “... il giudice istruttore ... nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l’udienza nella quale il consulente deve comparire. Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone”.
- **Art. 62 Codice Deontologico** (*Attività medico-legale*): “Il medico legale, nei casi di responsabilità medica, si avvale di un collega specialista di comprovata competenza nella disciplina interessata; in analoghe circostanze, il medico clinico si avvale di un medico legale”.

## **Art. 15 L. 24/2017**

### **Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria (1)**

1. Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi e che i consulenti tecnici d'ufficio da nominare nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 8, comma 1, siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi.



## **Art. 15 L. 24/2017**

### **Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria (2)**

2. Negli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina. In sede di revisione degli albi è indicata, relativamente a ciascuno degli esperti di cui al periodo precedente, l'esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati.

## **Art. 15 L. 24/2017**

### **Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria (3)**

3. Gli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e gli albi dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.

# Le novità della L.24/2017

*In caso di responsabilità sanitaria:*

Specialista in MEDICINA LEGALE

+

Specialista nella DISCIPLINA DEL CASO

=

**CONSULENZA COLLEGIALE**

# Attività del Consulente Tecnico d'Ufficio (I)

Art. 99 c.p.c. – principio della domanda

“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente”

## Attività del Consulente Tecnico d'Ufficio (II)

Le parti hanno l'onere di allegare e provare i fatti posti a fondamento della domanda e delle eccezioni (art. 112 c.p.c.; art. 2697 c.c.); ciò comporta che la Consulenza Tecnica:

- non può servire per introdurre in giudizio fatti che le parti non abbiano allegato in modo rituale;
- non può supplire a carenze delle parti nel provare i fatti allegati.

## Attività del Consulente Tecnico d'Ufficio (III)

- Il CTU non può indagare fatti e porre a fondamento delle proprie conclusioni fatti diversi da quelli allegati dalle parti. La consulenza è un mezzo di valutazione dei fatti: non può aver carattere esplorativo, se non in casi eccezionali (procedimenti di disconoscimento ed accertamento della paternità).
- Il CTU non può supplire all'inerzia della parte onerata della prova sia in ordine ad ulteriori ipotesi sulle cause di morte sia in ordine all'acquisizione di documenti utili alla causa.

## Attività del Consulente Tecnico d'Ufficio (IV)

- È nulla la CTU se il consulente ha acquisito documenti non ritualmente prodotti dalle parti ed in violazione del contraddittorio.
- Per quanto attiene l'acquisizione di documenti dalle parti, il CTU non può acquisire dalle parti documenti che non siano già stati ritualmente prodotti nel giudizio, quando il termine per la relativa produzione sia ormai scaduto.
- Il CTU, quindi, non deve sollecitare dalle parti il deposito di documenti in loro possesso, pur se rilevanti ai fini della risposta al quesito.

# Forma della relazione consulenziale

1. **parte EPIGRAFICA** (estremi della causa, del Giudice, delle parti, riassumere le operazioni compiute);
2. **parte DESCRITTIVA** (illustra gli accertamenti o le ricostruzioni in fatto personalmente compiuti dal CTU);
3. **parte VALUTATIVA** (risposta ai quesiti motivando adeguatamente le proprie scelte);
4. **parte RIASSUNTIVA** (il CTU espone in forma sintetica la risposta ad ogni quesito).



# Contenuto della relazione consulenziale (I)

La relazione di consulenza deve attenersi strettamente ai quesiti, evitando:

- da un lato, il rumore (dilungarsi su questioni irrilevanti ai fini della risposta al quesito, ovvero pacifiche tra le parti, ovvero non pertinenti; ripercorrere l'andamento del processo, che si presume noto al Giudice).
- dall'altro lato, il silenzio, ovvero il non affrontare questioni essenziali ai fini della risposta al quesito.

Necessaria l'analisi delle posizioni ed osservazioni delle parti.

## Contenuto della relazione consulenziale (II)

- Parte DESCRITTIVA: accurata e dettagliata, eventualmente corredata da supporti foto/video/audio; separata, anche graficamente, dalla successiva parte valutativa.
- Parte VALUTATIVA: motivata, descrivendo l'iter logico e metodologico in base al quale è pervenuto alle conclusioni. Evitare qualsiasi valutazione di tipo giuridico in relazione ai fatti di causa.